

ACCORDO INTERCONFEDERALE PER L'ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
10 SETTEMBRE 2003 N.276 ART.75 E SEGUENTI

Il giorno 30/01/2020 in Roma presso la sede di **CONFINTESA** in Via Vittorio Emanuele II, 326 tra i sottoscritti:

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI, Confederazione Datoriale Nazionale, con sede a Frosinone (FR) in Via Marco Tullio Cicerone 188, codice fiscale 97075480588, rappresentata da Giuseppe Zannetti da una parte,

E

CONFINTESA, con sede in Roma (RM) Via Vittorio Emanuele II, 326, codice fiscale 97323750584, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Francesco Prudeniano,

Premesso

Che la crisi economica, iniziata nel 2007, ha profondamente cambiato il mondo, facendo precipitare non solo i fondamenti dell'economia, ma anche i pilastri e le certezze che, pur tra innumerevoli difficoltà, si erano via via cementate.

Che l'Italia sta vivendo il suo periodo più buio in termini di minore competitività e di mancata crescita, con una crisi sociale ed economica insieme, con enorme disagio giovanile e migliaia di posti di lavoro a rischio; tanti governi che si sono scambiati il testimone negli ultimi anni senza risultati degni di nota; un sistema di partiti tutto sommato incapace e assente. In politica di fatto è finito un ciclo.

Che il problema della bassa crescita è legato a ragioni strutturali, da tempo messe in luce da economisti e imprenditori, quali la mancata liberalizzazione di molti mercati di prodotti e servizi, incluse le professioni; la carenza di investimenti in ricerca e in istruzione; un mercato del lavoro bloccato, che tiene fuori molti, spesso i più istruiti; una tassazione squilibrata che grava quasi solo sui fattori produttivi e su chi paga davvero le tasse, barriera alla crescita, più che alla nascita, delle imprese.

Che sono oltre 9,3 milioni gli italiani che non ce la fanno e sono a rischio povertà: è sempre più estesa l'area di disagio sociale che non accenna a restringersi; tra il 2015 e il 2016 altre 63mila persone sono entrate nel bacino dei deboli in Italia: complessivamente, adesso, si tratta di 9 milioni e 308 mila soggetti in difficoltà; crescono in particolare gli occupati-precari: in un anno, dunque, è aumentato il lavoro non stabile per 200mila soggetti che vanno ad allargare la fascia di italiani a rischio.

Che ai "semplici" disoccupati vanno aggiunte ampie fasce di lavoratori, ma con condizioni precarie o economicamente deboli che estendono la platea degli italiani in crisi. Si tratta di un'enorme "area di disagio": ai quasi 3 milioni di persone disoccupate, bisogna sommare anzitutto i contratti di lavoro a tempo determinato, sia quelli part-time (737mila persone) sia quelli a orario pieno (1,73 milioni); vanno poi considerati i lavoratori autonomi part time (823mila), i collaboratori (327mila) e i contratti a tempo indeterminato part time (2,71milioni).

Che di questo gruppo di persone occupate, ma con prospettive incerte circa la stabilità dell'impiego o con retribuzioni contenute, ammonta complessivamente a 6,34 milioni di unità. Il totale dell'area di disagio sociale, calcolata sulla base dei dati Istat, nel 2016 comprendeva dunque 9,3 milioni di persone, in aumento rispetto all'anno precedente di 63mila unità (+0,68%).

Che dalle analisi di studi internazionali e di organismi locali nonché dalle risposte ottenute dagli operatori della micro, piccola, media impresa, il cardine della ripresa economica legata alle imprese è stato individuato



in due elementi: innovazione e ricerca e internazionalizzazione; due elementi che darebbero alle imprese quelle sostanze necessarie ad affrontare la concorrenza straniera.

Che entrambe le leve a cui si fa riferimento devono trovare un campo fertile e gli investimenti necessari, oltre che la eliminazione di barriere che possono impedire la crescita in tal senso delle aziende. Il riferimento all'entità azienda a cui ci rapportiamo, si riferisce principalmente al range delle "micro, piccole e medie imprese".

Che per affrontare la situazione di grande difficoltà in cui l'economia nazionale versa, nonostante i segnali di ripresa dichiarati, ma sicuramente ancora non avvertiti, il primo grande tema riguarda la necessità di pervenire a un modello di governo e dell'economia più attento alle esigenze e ai tempi dell'economia e della società e distante da tatticismi e interessi di parte per l'avvio di una fase in cui, in un contesto di trasparenza, legalità certezza delle regole e chiarezza istituzionale, la programmazione e le scelte di carattere strategico siano orientate efficacemente al rilancio del Paese.

Che, visto il quadro complessivo, le parti concordano sulla necessità di individuare regole finalizzate alla definizione di un sistema di relazioni sindacali concertative e partecipative con l'obiettivo di agevolare la competitività, la produttività delle imprese, l'occupazione e la valorizzazione delle risorse umane, nella consapevolezza che le nuove sfide sollecitano una visione comune e una convergenza di interessi tra imprese e lavoratori.

Che le parti considerano la contrattazione uno strumento per la valorizzazione del lavoro e dell'impresa. Una contrattazione che abbia sempre presente le specificità delle imprese associate e dei territori e possa offrire un contributo decisivo per la competitività, la produttività e la stabilizzazione del lavoro alimentando un clima di fiducia tra le parti, condizione fondamentale per lo sviluppo e l'occupazione, nel rispetto della responsabilità, dei doveri e dei diritti dei lavoratori/ci e delle imprese.

Che le parti, fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, al quale resta affidata la definizione del quadro dei trattamenti sia economici minimi e che normativi di tutti i lavoratori, si sono impegnate a definire regole condivise tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello. Convengono che questo livello di contrattazione sia il più idoneo al fine di favorire l'occupabilità e la valorizzazione delle risorse umane, a gestire gli elementi di flessibilità contrattuale, a prevenire e gestire momenti di crisi, a sostenere nuovi investimenti economici ed avvio di attività, a favorire forme di partecipazione dei lavoratori, a incentivare il conseguimento di obiettivi concordati di produttività, redditività, qualità, efficienza e definire intese, impegnative per le parti, in ogni materia secondo le previsioni del CCNL o dalla legge.

Che le parti riconoscono alla bilateralità una funzione strategica per garantire ai lavoratori e alle imprese sedi appropriate di condivisione e di compartecipazione alle scelte relative ai servizi di comune interesse.

Che le parti intendono sviluppare una bilateralità fondata sui principi di partecipazione, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza. Ritengono di considerare la bilateralità su un livello interconfederale e intercategoriale così da permettere economie di scala adeguate per garantire efficacia, efficienza ed economicità nella gestione operativa degli strumenti.

Che i temi di interesse delle parti e oggetto di intervento degli strumenti bilaterali che agiscono con modalità paritetica trovano apposita soluzione organizzativa nell'istituzione dell'ente bilaterale C.N.E.Bi.F.I.R. costituito dalla parti, come pure la regolamentazione delle attività di funzionamento e le modalità di finanziamento.

Tutto ciò premesso:

Le parti, ai sensi della lettera a) dell'art. 76 del Decreto Legislativo 10 settembre n.276 ed in applicazione di quanto previsto nella costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale C.N.E.Bi.F.I.R. decidono di istituire e regolamentare la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro così come previsto dal citato D.Lgs.



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Art.1 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo di C.N.E.Bi.F.I.R., ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, istituisce la **Commissione Nazionale di Certificazione dei contratti di lavoro**. La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo C.N.E.Bi.F.I.R. ed è composta da un Presidente designato da UAI – Unione Artigiani Italiani e delle PMI, da un Vicepresidente designato da CONFINTESA da due componenti designati da UAI – Unione Artigiani Italiani e delle PMI e da due componenti designati da CONFINTESA. La Commissione avrà la stessa durata degli organi statutari dell'Ente Bilaterale Nazionale C.N.E.Bi.F.I.R. Le cariche dei componenti designati dalle parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti dalla parte che li ha designati in qualsiasi momento senza necessità di motivazione. Nel caso di revoca o di rinuncia da parte di un membro della Commissione il Consiglio Direttivo, provvede alla sua sostituzione con propria delibera.

Il Vicepresidente affianca il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

La Commissione è presieduta dal Presidente o, in mancanza dal vicepresidente o da un suo delegato; un altro componente, assume, a turno, la funzione di Segretario Verbalizzante. La Commissione può dotarsi di una o più Commissioni istruttorie, a seconda delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi. Compito di dette Commissioni è quello di svolgere tutte le attività istruttorie, preliminari all'attività di vera e propria certificazione degli schemi contrattuali, e di garantire una assistenza attiva alle parti negoziali e alla Commissione.

Il Presidente della Commissione può costruire una o più sotto-Commissioni di certificazione in relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero delle istanze sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi prospettati, ed alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione.

Per la nomina dei membri supplenti per i casi di assenza o di impedimento (temporaneo o definitivo) provvede il Presidente della Commissione con proprio provvedimento. Il Presidente non può essere sostituito, se non in caso di rinuncia, di impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all'art. 78, comma2, lett. b) del D.Lgs. n.276/2003 e di conflitto di interessi.

La sostituzione del Presidente è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunque soltanto da soggetti in possesso delle competenze tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di valutazione dei rapporti contrattuali portati all'attenzione della Commissione.

Alle riunioni della Commissione, a titolo meramente consultivo, possono partecipare tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento. A tal fine, la prima seduta della Commissione non può avvenire se non sono trascorsi 2 giorni liberi dall'inizio del procedimento. Della possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione va data puntuale informazione nella comunicazione di cui all'articolo 78, comma2, lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003.

Art.2 – Competenza della Commissione

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 251/2004 e dalla legge 4 novembre 2010, n.183, *la Certificazione del Contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro, quindi qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato ed autonomo, ma anche contratti di appalto, di somministrazione di agenzia, rappresentanza commerciale ecc. Inoltre possono formare oggetto di certificazione i regolamenti interni di cooperative.* La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto o anche successivamente nel corso della sua esecuzione per eventuali modifiche.



La Commissione è competente a certificare gli atti di disposizione dei diritti effettuati dalle parti del rapporto di lavoro subordinato o dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c..

La Commissione è competente anche relativamente al rilascio del parere di conformità relativamente ai piani formativi contenuti nei contratti di apprendistato ex D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. ("Testo Unico dell'Apprendistato").

Viene dato mandato esclusivo ai fini del rilascio del parere di conformità del PFI (Piano Formativo Individuale) all'Organismo Paritetico Nazionale.

Art.3 – Sede

La Commissione Nazionale è istituita presso la sede dell'Ente Bilaterale C.N.E.Bi.F.I.R., ma ha facoltà di riunirsi con le medesime funzioni, compiti e competenze anche presso le sedi di UAI – Unione Artigiani Italiani e delle PMI e CONFINTESA successivamente individuate ed all'uopo autorizzate. E' fatta salva la possibilità di operare in via telematica, tramite teleconferenza o con interscambio di posta elettronica, puntualmente registrata ad opera di un componente della commissione incaricato dal Presidente.

Art.4 – Supporti tecnici e compensi

La Commissione si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dall'Ente Bilaterale. Potrà essere previsto per ogni membro della Commissione un compenso oltre che il rimborso delle spese vive di viaggio e di alloggio. Il compenso viene stabilito dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).

Art.5 – Validità delle sedute e delle delibere

Ai fini della validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza complessiva di almeno tre membri; tra essi deve comunque figurare il Presidente o il vicepresidente o persona da lui delegata oltre alla presenza di almeno un membro che rappresenti sia la parte datoriale che quella sindacale. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce il calendario dei lavori.

Il Presidente può essere sostituito solo in caso di rinuncia, di impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all'art. 78, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.276/2003. La sostituzione del Presidente è deliberata dal Consiglio Direttivo. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.6 – Norme relative ai membri di commissione

Tutti i membri della Commissione e delle Commissioni istruttorie sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione che riguardano la trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengono rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza, disponendo per la sostituzione dell'astenuto con un supplente. Oltre ai membri della Commissione, che accedono alla documentazione inerente l'attività della Commissione senza particolari formalità, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.



Art.7 – Istanza di certificazione

L'istanza di avvio della procedura di certificazione, formulata congiuntamente dalle parti interessate, è redatta per iscritto in conformità al modello e secondo le istruzioni pubblicate sul sito internet dell'Ente Bilaterale e/o dalle Sigle costituenti, alla voce "certificazione dei contratti".

Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili purché, a giudizio della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento.

Art.8 – Requisiti essenziali dell'istanza

Sono requisiti essenziali dell'istanza di certificazione:

- a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata;
- b) l'indicazione della natura giuridica e del tipo del contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
- c) l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
- d) la copia del contratto (o sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
- e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, la copia degli stessi;
- f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari;
- g) la copia del documento di identità dei firmatari.

Art.9 – Presentazione dell'istanza

L'istanza di certificazione, completa degli allegati, è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta PEC, ovvero, ove venga attivata dalla Commissione, secondo una procedura telematica o anche mediante consegna a mano. In quest'ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta. Dalla data di ricezione della istanza ovvero della documentazione integrativa richiesta decorre il termine di cui all'articolo 78, comma 2, lett.b), del D.Lgs. n. 276/2003. Il procedimento deve essere portato a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dal 1° al 7 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.

Art.10 – Comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, registrazione e conservazione

Non appena pervenuta l'istanza di certificazione, viene comunicato alla Direzione territoriale del lavoro l'inizio del procedimento ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 78, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.273/2003.

Tuttavia, ai medesimi effetti, qualora la Commissione voglia richiedere alle parti interessate una documentazione integrativa, la comunicazione è rinviata al momento di ricezione della relativa documentazione. Ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 276/2003, alla Direzione territoriale del lavoro viene fornita comunicazione «dell'inizio del procedimento» con indicazione delle parti e della loro sede, residenza o domicilio, oltre che della data di ricevimento dell'istanza da parte della Commissione e della data in cui tale istanza sarà discussa. L'eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere spedita dalla Commissione alle parti interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza. La Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell'istanza in un registro informatico appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque



la sicurezza dei dati personali ivi contenuti a mente della vigente normativa. Il Termine minimo di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all'articolo 78, comma 3, del D.Lgs. n.273/2003 decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico costituito mediante il contratto oggetto di certificazione. Detta conservazione avviene presso gli uffici di C.N.E.Bi.F.I.R. e ha la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto certificato. A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto.

Art.11 – Vaglio preliminare

Il Presidente, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dalla data di presentazione procede alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze e qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvede a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando loro la contestuale sospensione del termine di cui all'articolo 78, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 276/2003.

Art.12 – Calendarizzazione dei lavori ed audizione delle parti

Il Presidente, verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redige il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A tal fine tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, della eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, della distribuzione del carico di lavoro a una o più sotto-Commissioni ai sensi dei commi che precedono e della necessità di concludere il procedimento nei termini di legge. Ove necessario, provvede quindi senza indugio a convocare le parti per l'audizione dinanzi alla Commissione di certificazione ovvero alla Commissione istruttoria, indicando la data e l'ora stabilite. È possibile procedere all'audizione delle parti anche con gli strumenti telematici. La comunicazione del calendario delle sedute con l'indicazione delle relative pratiche rivolta alla Direzione provinciale del lavoro ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.276/2003 e può essere effettuata tramite fax o posta elettronica.

Art.13 – Convocazione delle Commissioni e comunicazione

Il Presidente, convoca la Commissione comunicando ai membri ordinari, a mezzo posta, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l'elenco delle pratiche inserite nell'ordine del giorno. Ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni di cui all'articolo 78, comma 2, lett a) del D.Lgs. n.276/2003, nella comunicazione del calendario della seduta inviata alla Direzione territoriale del lavoro interessata viene indicata espressamente la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione e di accedere ai contratti e a ogni altra documentazione ai sensi e secondo le procedure previste dal presente regolamento. Il caso di impedimento a partecipare alla riunione della Commissione da parte di un membro ordinario, questo provvederà direttamente a darne comunicazione al Presidente della Commissione, che, qualora, non risulti raggiunto il numero minimo di membri richiesto dal presente regolamento ai fini della validità delle sedute e delle delibere, disporrà il rinvio della seduta.

Art.14 – Relatori

Il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica un relatore scelto tra componenti ordinari della Commissione. Il relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta e sentite le Commissioni istruttorie, una apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata e, in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente regolamento.

Art.15 – Audizioni delle parti

Le parti richiedenti la certificazione hanno facoltà di esentare la Commissione dall'audizione delle stesse. La richiesta, per essere accolta dalla Commissione, deve provenire sempre e senza eccezioni da ambo le parti interessate. La comunicazione contenente la volontà di non procedere all'audizione ha forma libera, deve



pervenire alla Commissione tramite posta PEC o raccomandata A/R e può essere presentata anche contestualmente all'istanza di avvio del procedimento di certificazione.

Le parti possono intervenire all'audizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva, assoluta e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente. A tal fine, la parte impossibilitata comunica le motivazioni del caso, con l'eventuale documentazione probatoria, al Presidente, che decide per l'ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione. Il rappresentante interviene munito di apposito atto di delega, specificamente riferito all'audizione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. A tal fine non sono idonei gli eventuali poteri di rappresentanza conferiti con procura generale. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente alla rappresentanza volontaria. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente nell'altra parte. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l'improcedibilità dell'istanza con la conseguente automatica sospensione del termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 276/2003. In tal caso la Commissione può deliberare il rinvio dell'audizione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. All'audizione delle parti possono provvedere le commissioni istruttorie, con la partecipazione, ai fini della validità della audizione, di almeno un Commissario della Commissione. Ove ritenuto opportuno dai singoli commissari incaricati dell'istruttoria, all'audizione delle parti possono provvedere personalmente i medesimi, anche incaricando altro commissario.

Art.16 – Deliberazioni e verbalizzazioni

Completata la fase istruttoria, i membri della Commissione, udito il relatore deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all'istanza. Il provvedimento è conforme alla deliberazione ed alle motivazioni espresse. Di tutte le attività della Commissione viene redatto verbale, a cura di un relatore e sotto la direzione del Presidente.

Art.17 – Provvedimento di certificazione

Sia il provvedimento di certificazione che quello di diniego, per loro natura, devono essere necessariamente motivati e contenere l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile presentare il ricorso e del termine per presentarlo. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione. Il verbale di audizione delle parti, ove presente, e il resoconto dell'attività svolta dalla Commissione vengono allegati al provvedimento adottato e sono parte integrante dello stesso provvedimento. I provvedimenti di certificazione o di diniego contengono per relazione tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indicano anche gli elementi fondamentali di valutazione utilizzati. Il provvedimento di certificazione o di diniego viene redatto in forma scritta in triplice originale: uno rimane agli atti di ufficio e deve essere conservato per il periodo previsto dall'articolo 78, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, mentre gli altri due vengono consegnati o trasmessi alle parti che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.

Le parti con la sottoscrizione del presente accordo interconfederale intendono dare pratica attuazione al contenuto, agli indirizzi e agli obiettivi definiti in ogni sua parte.

Letto confermato e sottoscritto

Roma, 30/01/2020

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276

**“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n.30”**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.235 del 9 ottobre 2003 – Supplemento Ordinario n.159

Capo I

CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Art.75

Finalità

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonché dei contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.

Art.76

Organi di certificazione

1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

- a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
- b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
- c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute ad inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.

Art.77

Competenza

1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

Art.78

Procedimento di certificazione e codice di buone pratiche

- 1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente ad una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
- 2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazioni e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:



a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;

b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della istanza;

c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;

d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.

3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. Con decreto del il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.

Art.79

Efficacia giuridica della certificazione

Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.

Art.80

Rimedi esperibili nei confronti della certificazione

1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.

2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.

3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.

4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.



5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.

Art.81

Attività di consulenza e assistenza alle parti

1. Le sedi di certificazioni di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.

Capo II

ALTRE IPOTESI DI CERTIFICAZIONE

Art.82

Rinunzie e transazioni

1. Le sedi di certificazioni di cui all'articolo 76, comma 1 lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.

Art.83

Deposito del regolamento interno delle cooperative

1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che sia intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Art.84

Interposizione illecita e appalto genuino

1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazioni del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI

